

mento e di perdere poi forse le somme che potessero avere impiegate nel migliorare il terreno, non si accingerebbero all'impresa.

Prego quindi l'onorevole ministro e la Commissione a volersi compiacere di tener conto di queste mie povere osservazioni, e modificare l'articolo in modo che la perizia sia fatta in base dell'aumento che può avere subito il terreno per i miglioramenti creduti utili e necessari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Peruzzi, relatore. Veramente anche questa è una modificazione che è stata proposta or ora, e sulla quale non ho avuto il tempo di consultare i miei colleghi della Commissione, nè d'intendermi col Ministero. Io credo veramente che una sanzione ci voglia in questi casi, e molto più dopo che ci è stata rimproverata la mancanza di sanzione in questa legge; per altro non posso nascondere che le osservazioni fatte dall'onorevole nostro collega mi fanno una certa impressione.

Egli dice, se non isbaglio, che non trova giusto che sieno trattati ugualmente quelli che avessero fatti dei lavori utili, e quelli che ne avessero fatti dei non utili. Ma io non ho sentito che l'onorevole Narducci abbia proposto un emendamento.

Onorevole presidente, ha la formula di questo emendamento?

Presidente. Non ho nessuna formula.

Peruzzi, relatore. Dunque l'onorevole Narducci ha espresso il concetto di un emendamento, ma questo emendamento non c'è. Ora la Camera ben comprende, che sarebbe già molto, il chiederci che si improvvisasse un giudizio sopra un emendamento scritto; ma il chiederci poi anche di formularlo, se è una prova di grandissima fiducia, è il chiederci una applicazione un po' troppo spinta dei precetti evangelici. Laonde io pregherei l'onorevole Narducci di contentarsi che si prenda atto di questo suo concetto. Certo è che la differenza fra quelli che hanno fatto lavori utili e quelli che non li hanno fatti, si potrebbe ammettere; ma se egli volesse rinunciare all'emendamento, e contentarsi di questa dichiarazione, a cui spero farà eco l'onorevole ministro, io glie ne sarei grato. Giacchè non ha formulato un emendamento, lasci la legge come sta. Io gli farei questa preghiera, perchè la idea sua fondamentale è certamente abbastanza buona, ma è difficile il formularla.

Presidente. Bisognerebbe che gli onorevoli deputati si ricordassero di una disposizione tassativa del regolamento, la quale consiste nell'obbligo che hanno i deputati che intendono presentare emendamenti, quando una discussione dura pa-

recchi giorni, di presentarli nei primi giorni; affinché la Commissione possa averli sotto gli occhi e riferirne alla Camera. Così si eviterebbero molti inconvenienti.

L'onorevole Narducci ha facoltà di parlare.

Narducci. L'onorevole presidente ha perfettamente ragione, ma io mi sono permesso di proporre questo emendamento all'ultima ora dopo che ho visto che nessun'altro deputato più valente di me avea parlato sull'articolo 14. Ringrazio poi la Commissione che è stata così benevola per me. Mi pare che basterebbe mettere *lavori non riconosciuti utili*.

Depretis, presidente del Consiglio. Che non abbiano aumentato il valore del fondo.

Narducci. Se non sono utili, non aumentano il valore del fondo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Berti, ministro di agricoltura e commercio. Come il relatore e come l'onorevole Narducci sanno, l'aggiunta fu messa all'articolo 10 dalla Commissione, e con savio fine, nel senso di costringere ed obbligare a condurre a termine i miglioramenti intrapresi. Certo che la cauzione è alquanto grave e pare che quando si innalza un fabbricato, una casa colonica, sia eccessivo non tenerne conto. L'articolo del Ministero in questa parte era più favorevole ai proprietari.

Io non avrei nessuna difficoltà di dire ad esempio: " Senza che nella perizia siano valutati i miglioramenti già eseguiti che non abbiano accresciuto il valore della rendita. "

Ma la stessa difficoltà l'avremo nel 2° comma dell'articolo 15, dove si dice:

" L'enfiteuta e l'acquirente saranno obbligati a cominciare ad eseguire i miglioramenti agrari secondo le norme e nei termini prescritti dalla Commissione agraria, sotto pena di devoluzione del fondo senza compenso delle spese fatte e dei miglioramenti eseguiti. "

Sono due aggiunte di natura diversa messe dalla Commissione precisamente per obbligare il proprietario ad andare fino al termine dei lavori intrapresi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peruzzi.

Peruzzi, relatore. Dico solamente che la disposizione dell'articolo 15 la Commissione l'ha presa da tutte le leggi di allivellazione tanto fatte in Toscana, quanto anche da quei contratti enfiteutici che sono stati fatti anche qui nell'Agro romano per alcuni beni delle corporazioni religiose.